

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL PRESTITO DEGLI STRUMENTI

approvato con delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 30/09/2014

Art. 1 – Finalità

La Scuola in sintonia con gli scopi istituzionali ed ai soli fini didattici, mette a disposizione degli allievi iscritti, che frequentano il Corso Musicale, alcuni strumenti allo scopo di permettere agli stessi di esercitarsi ed effettuare l'attività pratica.

Il Presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione degli strumenti musicali di proprietà della Scuola, tramite comodato d'uso annuale.

Art. 2 – Modalità della concessione in comodato

Gli strumenti (o beni) sono concessi in uso a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.

La concessione in uso deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.

La concessione è annualmente rinnovabile e comunque si conclude al termine del corso di studi.

Art. 3 – Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- Custodire e conservare il bene con cura e diligenza
- Restituire lo stesso bene ricevuto nelle condizioni in cui è stato consegnato. Si parla ovviamente di responsabilità nel caso di danni procurati, non dei segni di ordinario logorio dovuto all'uso normale e accorto dello strumento. Ogni inizio d'anno scolastico verrà concordata con il docente la conferma o la sostituzione dello strumento in consegna.
- Restituire lo strumento comunque al termine dell'Esame di Stato.

Art. 4 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile in solido di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.

Art. 5 – Responsabilità dell'alunno

Gli allievi utenti sono personalmente responsabili dell'uso diligente e del corretto utilizzo degli strumenti loro affidati di cui sono custodi. Al momento della consegna sono tenuti a verificare con il docente eventuali difetti o anomalie, per evitare rivalsa al momento della riconsegna.

Art. 6 – Modalità della richiesta

Previo verifica della disponibilità dello strumento, la domanda di prestito va effettuata utilizzando l'apposito contratto di comodato scaricabile dal sito della scuola o disponibile in segreteria. Detto contratto deve essere compilato nelle parti di propria competenza e consegnato alla stessa segreteria con allegata la ricevuta di avvenuto pagamento

Art. 7 – Obbligo di dichiarazione del luogo di conservazione

Il soggetto che usufruisce del prestito d'uso e che custodirà lo strumento presso l'indirizzo indicato nel contratto di cui all'art. 6, è tenuto a comunicare immediatamente alla segreteria eventuali cambi di residenza o domicilio e numeri di telefono.

Art. 8 – Sanzioni

Qualora l'utilizzatore violi le disposizioni di cui agli articoli precedenti, oltre al risarcimento dell'eventuale danno arrecato si vedrà preclusa qualsiasi possibilità di ricevere altri strumenti in prestito.

All'utente che non restituisca nei termini previsti lo strumento e gli accessori ricevuti in prestito, sarà inviato dalla scuola, tramite lettera raccomandata a.r. o avviso equipollente, l'invito all'immediata restituzione.

Nelle eventuali ipotesi di smarrimento e/o perdita dello strumento ricevuto in prestito o di danneggiamento parziale o totale, attestato dal docente dell'allievo che ha sottoscritto in precedenza l'avvenuta consegna ex articolo 96¹ del Regolamento d'Istituto, o da quello a lui subentrato di diritto, l'utilizzatore sarà obbligato al suo ripristino integrale.

¹ Art. 96 Strumenti della scuola in comodato d'uso

Ove la famiglia non fosse in grado di acquistare lo strumento assegnato, la scuola, compatibilmente con la dotazione in suo possesso, potrà fornire in comodato d'uso al costo di 25 € annui, lo strumento assegnato. Il contratto di comodato è annualmente rinnovabile e comunque sempre sottoscritto da uno dei genitori, dal docente di strumento e dal dirigente scolastico; è redatto in triplice copia: una per la famiglia, una per il fascicolo dell'alunno e una da inserire in apposito registro tenuto dall'assistente amministrativo di cui all'art. 97. Lo stesso assistente registrerà ogni anno gli strumenti presenti nell'Istituto avendo contezza di quanti e quali siano in consegna agli studenti e, coadiuvato dai docenti di strumento, ne curerà il recupero al termine della scuola secondaria o in caso di restituzione anticipata per scelta della famiglia.

Lo strumento sarà ritirato dalla scuola e restituito alla stessa a cura della famiglia.